

Legge regionale 16 ottobre 2015 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

Art. 21

(Rinuncia a crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)

1. In caso di ritardato pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni liquidate ai sensi degli articoli 80 e 94 della legge regionale 75/1982 intestate a persone fisiche, non si procede al recupero delle somme dovute per interessi di mora di importo inferiore a venticinque euro per ogni rata semestrale.